



Deliberazione del Consiglio Comunale

ATTO N. 13 del 07/05/2014

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI ANNO 2014.

IMMEDIATAMENTE E ESEGUIBILE

La seduta ha luogo nell'anno 2014 il giorno 07 del mese di maggio alle ore 18.00 nella Sala del Consiglio del Palazzo Civico, convocata nei modi di legge in sessione ordinaria, prima convocazione e in seduta pubblica

Presiede Paolo Manfredini

Assiste il Segretario Generale Angelo Petrucciani

All'appello nominale risultano presenti, come dal seguente prospetto, n. 31 con siglieri:

ARMANI MARCELLO	BERTAGNA CHRISTIAN
BUCCHIONI EDMONDO	CARRO PAOLO
CATTANI TIZIANA	COLOMBINI CARLO
CONTI ENRICO	CORSINI STEFANO
CREMOLINI LAURA	DE LUCA LUIGI
DELFINO MARCELLO	DI VIZIA GIAN CARLO
ERBA LUCA	FALUGIANI DINO
FEDERICI MASSIMO	FERRAIOLI MAURIZIO
FRIJIA MARIA GRAZIA	GALLI SAURO
GUERRI GIULIO	IANNELLO ERICA
LIGUORI LUCA	MANFREDINI PAOLO
MANUCCI SAURO	MARSELLA JONATHAN
MASIA ROBERTO LUCIANO	MIRENDA IVAN
MONTEFIORI IACOPO	RAFFAELLI MARCO
SCARDIGLI PIER GINO	SOMMOVIGO PIER LUIGI
VENTURINI RICCARDO	

Risultano assenti i consiglieri:

LAGHEZZA ALESSANDRO	PESERICO GIACOMO
---------------------	------------------

Alla seduta hanno partecipato senza facoltà di voto gli assessori

ANGELICCHIO FRANCESCA	MORI CORRADO
NATALE DAVIDE	POLLIO ALESSANDRO
RUGGIA CRISTIANO	

Num.proposta 13

Dipartimenti 1 – Programmazione economico-finanziaria

U.O. SERVIZI FINANZIARI

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI

I
Rodighiero

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO

Dott.ssa Barbara

Dott. Pier Luigi Fusoni

Premesso che:

- l'art. 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Rilevato che:

- l'imposta municipale propria (IMU) è dovuta dal possessore di immobili cioè dal proprietario o titolare del diritto reale sugli stessi, escluse le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 e A/9 per le quali l'imposta resta dovuta;

- l'art. 8 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale", ha previsto l'istituzione, a decorrere dall'anno 2014, dell'imposta municipale propria (IMU);

- a mente del predetto articolo 8 del D.Lgs. 23/2011 l'imposta municipale propria sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili;

- l'art 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione dell'imposta municipale propria, disciplinandone l'applicazione fino al 2014 secondo quanto disposto dal medesimo D.L. 201/2011, nonché in base agli articoli 8 e 9 del sopra citato D. Lgs. 23/2011, in quanto compatibili;

- l'art 1 comma da 380 a 386 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 prevede che il gettito dell'imposta sia interamente attribuito ai comuni, con l'eccezione della riserva di gettito spettante

allo Stato sugli immobili ad uso produttivo di categoria catastale "D", calcolata ad aliquota base dello 0,76 per cento;

- la suddetta legge 147/2013, all'art.1 comma 703 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 prevede che "l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

- il comma 669 della legge n.147/2013 prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

Considerato che, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 1 comma 707 della Legge n. 147/2013, nonché dell'art. 1 comma 708 della medesima Legge n.147/2013, l'IMU non si applica:

- a. al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle relative pertinenze;
- b. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- d. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e. a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste, ai fini del riconoscimento dello status di abitazione principale e della conseguente esclusione dall'IMU, le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.L. 102/2013, l'agevolazione di cui al periodo precedente non si applica agli immobili di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- f. ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. fabbricati merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- g. ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

Considerato altresì che ai fini dell'applicazione dell'IMU:

- a) ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 1 comma 707 della citata Legge n. 147/2013, è assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a

titolo di proprietà o di usufrutto, o di diritto di abitazione, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- b) ai sensi dell'art. 4, comma 12-quinquies del DL n. 16/2012 l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale è soggetto passivo d'imposta, in quanto titolare, ai soli fini IMU, di diritto reale di godimento sulla stessa (diritto di abitazione);

Dato atto che:

- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate è applicabile all'imposta IUC come espressamente richiamato dal comma 702, art. 1 della legge di stabilità 2014;
- i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, possono, ai sensi dell'art. 13, commi 6-9 del citato D.L. n. 201/2011, aumentare o diminuire le aliquote IMU previste per legge;
- i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, possono, ai sensi del combinato disposto dei commi 676 e 677 della Legge n.147/2013, aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge;
- ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- ai sensi comma 676 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, per l'anno 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille;
- per l'anno 2014, ai sensi del combinato disposto dei sopra citati commi 676 e 677 della Legge n.147/2013, come modificata dal D.L. n.16/2014, nella determinazione delle aliquote TASI i limiti di cui ai punti precedenti, relativi all'aliquota massima TASI applicabile e alla somma delle aliquote TASI ed IMU, possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille;
- l'ammontare del gettito generato dall'applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille deve essere interamente utilizzato per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto -legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Rilevato che

- il comma 683 della predetta Legge n.147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta;

- per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere f orniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti ;

Dato atto che

le aliquote TASI sono stabilite in conformità con i servizi indivisibili erogati dal Comune alla propria comunità, qui a seguire individuati con i relativi costi di cui al Bilancio di Previsione 2014, ammontanti complessivamente a 14.73 6.646,50 euro, a parziale copertura dei quali è finalizzato il gettito TASI.

Servizi	Costo complessivo
Pubblica sicurezza e vigilanza locale	Euro 4.280.992,00
Illuminazione pubblica	Euro 2.300.500,00
Anagrafe	Euro 1.060.910,00
Manutenzione del verde	Euro 2.026.150,00
Manutenzione stradale	Euro 1.416.075,00
Trasporto pubblico	Euro 3.652.019,50

Tenuto quindi conto della necessità di garantire gli equilibri di bilancio tra entrate e spese e parimenti di assicurare, pur nel contesto di grave crisi ec onomica sociale i servizi essenziali erogati dal Comune alla cittadinanza, al fine di garantire la copertura finanziaria dei costi di cui alla tabella precedente, si ritiene opportuna l'approvazione di una manovra fiscale che comporti l'alternatività dell'assoggettamento ad IMU o TASI per gli immobili che costituiscono presupposto impositivo per l'applicazione di entrambi i tributi, prevedendo, in particolare con riferimento alla TASI, quanto di seguito indicato:

- azzeramento dell'aliquota di base dell'1 p er mille per gli immobili siti nel Comune della Spezia, che comunque costituiscono in generale presupposto impositivo de ll'IMU;

- assoggettamento a TASI degli immobili che non costituiscono presupposto impositivo dell'IMU, quali le abitazioni principali (escluse quelle di categoria A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, le unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali, gli immobili strumentali all'attività agricola e gli immobili esclusi dall'applicazione dell'IMU ai sensi dell'art 13 comma 2, D.L . n. 201/2011, come modificato dalla Legge n. 147/2013.

- definizione per le abitazioni principali di una detrazione fino a concorrenza del tributo dovuto modulata come segue sulla base della rendita catastale dell'abitazione principale:

Scaglioni (rendita abitazione principale)	Importo detrazione in Euro
Rendita inferiore o uguale a 500 euro	150
Rendita maggiore di 500 euro e inferiore o uguale a 750 euro	110
Rendita maggiore di 750 euro e inferiore o uguale a 1000 euro	90
Rendita maggiore di 1000 euro e inferiore o uguale a 1250 euro	50
Rendita maggiore di 1250 euro	0

Dato atto che

- ai sensi dell'art. 1 comma 702 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 resta ferma anche per l'imposta unica comunale l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 44 6/1997, in tema di potestà regolamentare degli Enti Locali;
- il richiamato comma 683 della predetta Legge n.147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, prevede che: " il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art 13-bis del D.L. 201/2011 stabilisce che: "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 [...] L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."

Visto il "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU - imposta municipale propria" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 07.05.2014;

Visto il "Regolamento Comunale per l'applicazione della TASI - tributo per i servizi indivisibili" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 07.05.2014;

Visto il D.L. del 6 marzo 2014, n.16;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell' art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 e ai sensi dell'art 54 del vigente Regolamento di Contabilità;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- ü Udito quanto precede ;
- ü Uditi nella seduta consiliare del 5 maggio u.s.:
 - gli interventi da parte degli Assessori Pollio, Natale e Mori che hanno illustrato le proposte di deliberazione al bilancio 2014;
 - l'intervento della Dott.ssa Patrizia Trabucco in qualità di componente del Collegio dei Revisori, che ha esposto la relazione di quest' ultimo organo nel merito del bilancio 2014;
- ü Il Presidente apre la discussione generale;
- ü Uditi gli interventi dei Consiglieri: Bertagna, Di Vizia, Frijia, Scardigli, De Luca, Mirenda, Venturini;
- ü Udito l'intervento del Sindaco Federici;
- ü Il Presidente chiude la discussione generale;
- ü Udita la replica dell'Assessore Pollio;
- ü Il Presidente apre le dichiarazioni di voto;
- ü Sentite le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Frijia e Mirenda;
- ü Il Presidente chiude le dichiarazioni di voto e dichiara aperte le votazioni;
- ü Vista l'approvazione in seduta odierna della deliberazione n. 12 "Imposta Unica Comunale (IUC) – Approvazione Regolamenti Imposta Municipale propria (IMU), tassa sui rifiuti (TARI) e tributo sui servizi indivisibili (TASI);

Posta in votazione la proposta di deliberazione è approvata con il seguente esito:

Presenti 30 Votanti 31 Favorevoli 20 Contrari 11 Astenuti 0 Non partecipano 0
(Favorevoli: Sindaco Federici Massimo; Armani Marcello, Carro Paolo, Cattani Tiziana, Conti Enrico, Cremolini Laura, Delfino Marcello, Erba Luca, Falugiani Dino, Ferraioli Maurizio, Liguori Luca, Marsella Jonathan, Montefiori Iacopo, Raffaelli Marco, Venturini Riccardo – Partito Democratico; Corsini Stefano, Scardigli Pier Gino – Il mio cuore è Spezia noi con Federici; Manfredini Paolo, Masia Roberto Luciano – SEL/PSI Sinistra Unita per il Socialismo Europeo; Sommovigo Pier Luigi – Gruppo Misto;)
(Contrari: Di Vizia Gian Carlo – Gruppo Misto; Frijia Maria Grazia, Galli Sauro, Manucci Sauro – Forza Italia; De Luca Luigi – Nuovo CentroDestra; Bertagna Christian, Colombini Carlo, Iannello Erica, Mirenda Ivan – Movimento 5 Stelle Beppe Grillo.it; Guerri Giulio –

Per la nostra città con Giulio Guerri; Bucchioni Edmondo – Federazione della Sinistra Rifondazione Comunisti Italiani Socialismo 2000 Lavoro Solidarietà;)

DELIBERA

1) di dare atto che con Legge 27 dicembre 2013, n. 147 è istituita dal 2014 l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art.13 del Decreto Legge n. 201/2011 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 come modificato dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44 e dalla citata Legge n. 147/2013 e agli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni in quanto compatibili e del decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 in quanto espressamente richiamato, dal tributo sui servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

2) per il tributo IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

2.1) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 1 comma 707 della Legge n. 147/2013, nonché dell'art. 1 comma 708 della medesima Legge n.147/2013, l'IMU non si applica:

- a) al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle relative pertinenze;
- b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale, ai fini del riconoscimento dello status di abitazione principale e della conseguente esclusione dall'IMU, non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.L. 102/2013, l'agevolazione di cui al periodo precedente non si applica agli immobili di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- f) ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. fabbricati merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- g) ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011.

2.1 bis) Di dare altresì atto che ai fini dell'applicazione dell'IMU :

- a) ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 1 comma 707 della citata Legge n. 147/2013, è assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, o di diritto di abitazione, da anziani o disabili

che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- b) ai sensi dell'art. 4, comma 12 -quiquies del DL n. 16/2012 l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale è soggetto passivo d'imposta, in quanto titolare, ai soli fini IMU, di diritto reale di godimento sulla stessa (diritto di abitazione);

2.2) Di approvare per l'anno 2014 le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) di seguito elencate, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge:

a) Aliquota 0,4 per cento

1. per le unità immobiliari di proprietà di A.R.T.E. (ex I.A.C.P.) adibite ad abitazione principale (c.d. alloggi popolari) degli assegnatari.

b) Aliquota 0,46 per cento

1. per gli immobili che vengono locati ad uso abitazione principale con contratto stipulato ai sensi dell'accordo definito tra SUNIA -SICET-UNIAT-SAI-UNIONE INQUILINI E CONFEDILIZIA,UPPI, APPC, ANPE e depositato in Comune in data 10 giugno 2003, ai sensi dell'art. 2 c. 3 della Legge 431/1998. L'aliquota agevolata potrà essere applicata a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il contratto di affitto viene registrato. L'agevolazione è altresì riconosciuta per i primi tre mesi in cui l'immobile risulta sfitto, calcolati a decorrere dalla data di risoluzione dell'ultimo contratto di locazione registrato. La concessione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata copia del contratto di locazione stipulato e attestazione di congruità rilasciata dalla Commissione di Conciliazione individuata nel citato accordo territoriale. La mancata presentazione da parte del contribuente dell'istanza e dei documenti richiesti per l'ottenimento dell'aliquota agevolata di cui al presente paragrafo comporterà l'applicazione della sanzione prevista per l'omessa presentazione, ove rinvenibile la data certa di stipula del contratto;
2. per gli immobili che vengono concessi in locazione agli studenti universitari iscritti al Polo Universitario "G. Marconi", con contratto concordato ai sensi dell'art. 5 comma 2 della Legge 431/98, di durata non inferiore ad 1 anno . L'aliquota agevolata potrà essere applicata a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il contratto di affitto viene registrato. La concessione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza, con allegata copia del contratto di locazione stipulato e attestazione di congruità rilasciata dalla Commissione di Conciliazione individuata nel citato accordo territoriale. La mancata presentazione da parte del contribuente dell'istanza e dei documenti richiesti per l'ottenimento dell'aliquota agevolata di cui al presente paragrafo, comporterà l'applicazione della sanzione prevista per l'omessa presentazione, ove rinvenibile la data certa di stipula del contratto;
3. per le unità immobiliari ad uso abitativo di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 concesse in comodato d'uso gratuito e utilizzate come abitazione principale da parenti in linea retta di primo grado ascendente e discendente, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su più di un immobile destinato ad uso abitativo situato nel territorio

nazionale e che il beneficiario risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell'immobile concesso in uso gratuito. La concessione in uso gratuito ed il grado di parentela si rilevano da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare da parte del proprietario o usufruttuario o titolare di altro diritto reale e si ritiene tacitamente rinnovata sino a che ne sussistano le condizioni;

4. per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'art 1 del D.L. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola;

c) Aliquota 0,60 per cento

1. per le unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8, A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, considerando direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;
2. per le pertinenze delle unità immobiliari di cui al precedente punto 1, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del DL 201/2011;

d) Aliquota 0,70 per cento

1. per le unità immobiliari ad uso abitativo di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 concesse in comodato d'uso gratuito e utilizzate come abitazione principale da parenti in linea retta di primo grado ascendente e discendente e, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su più di due immobili destinati ad uso abitativo o situati nel territorio nazionale e che il beneficiario risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell'immobile concesso in uso gratuito. La concessione in uso gratuito ed il grado di parentela si rilevano da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare da parte del proprietario o usufruttuario o titolare di altro diritto reale e si ritiene tacitamente rinnovata sino a che ne sussistano le condizioni;
2. per gli immobili appartenenti alle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe) e C/3 (laboratori artigiani) che costituiscono beni strumentali nell'esercizio dell'impresa commerciale, dell'arte o della professione e utilizzati direttamente dal proprietario o dal titolare del diritto reale ovvero locate per la medesima finalità. La concessione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza;
3. per tutti gli immobili appartenenti alle categorie catastali C/4, C/5;

e) Aliquota 0,76 per cento (interamente di competenza statale)

1. per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D/2 (alberghi e pensioni) e D/3 (teatri, cinema);
2. per tutti i terreni non rientranti nella fattispecie di cui alla lettera b) punto 4;

f) Aliquota 0,96 per cento

1. per le unità immobiliari appartenenti al gruppo catastale B;
2. per le unità immobiliari classificate nelle categoria catastale A/10;
3. per le unità immobiliari classificate nelle categoria catastale D/4, D/6, D/7, D/8 (0,76% quota di competenza statale e 0,20% quota di competenza comunale);

4. per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 non pertinenti di unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
5. per le unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 concesse in locazione a canone libero. L'aliquota agevolata potrà essere applicata a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il contratto di affitto viene registrato. L'agevolazione è altresì riconosciuta per i primi tre mesi in cui l'immobile risulta sfitto, calcolati a decorrere dalla data di risoluzione dell'ultimo contratto di locazione registrato. La concessione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza;
6. per le unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 nelle quali risultano risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente parenti del soggetto passivo fino al secondo grado in linea retta o collaterale. La concessione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza;
7. per gli immobili appartenenti alle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe) e C/3 (laboratori artigiani) non rientranti nella fattispecie agevolativa di cui alla lettera d) punto 2;

g) Aliquota ordinaria 1,06 per cento

1. per le unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8, A/9 non adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;
2. per le unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 non adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, qualora non rientrino nelle fattispecie agevolative previste alla lettera f) punti 5 e 6;
3. per i fabbricati classificati nelle categorie catastali D/1 e D/5 (0,76% quota di competenza statale e 0,30% quota di competenza comunale);
4. per le aree fabbricabili come definite dall'art. 2, comma 1, lett. b) del D.lgs. 504/1992;
5. per tutti gli immobili non rientranti nelle fattispecie agevolative di cui alle lettere precedenti.

2.3) Di approvare per l'anno 2014 la detrazione prevista dall'art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011, da applicarsi all'imposta municipale propria dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, nella misura di euro 200,00;

2.4) Di dare atto che ai sensi dell'art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 la sopra indicata detrazione si applica anche alle unità immobiliari di proprietà di A.R.T.E. (ex I.A.C.P.) adibite ad abitazione principale (c.d. alloggi popolari) degli assegnatari, nella misura di euro 200,00;

3) per il tributo TASI- TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI

3.1) di dare atto che per espressa disposizione della Legge n. 147/2013 (comma 681), nel caso in cui il fabbricato sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sullo stesso, sia quest'ultimo, cioè il titolare di diritto reale, che l'occupante, si considerano titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, essendo entrambi tenuti al pagamento del tributo, e di

stabilire la rispettiva quota di versamento nella seguente misura percentuale dell'ammontare complessivo pari al:

- 90 per cento per il proprietario o titolare di diritto reale;
- 10 per cento per l'occupante;

3.2) di ridurre l'aliquota di base prevista dalla Legge n. 147/2013 (comma 676) fino all'azzeramento per tutti gli immobili siti nel Comune della Spezia ad eccezione di quelli sotto riportati, per i quali si determinano, nei limiti fissati dalla legge, le seguenti aliquote:

a) Aliquota 0,10 per cento

1. per i fabbricati rurali ad uso strumentale (categoria catastale D/10) di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

b) Aliquota 0,25 per cento

1. per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
2. per la casa coniugale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 assegnata all'ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché per le relative pertinenze;
3. per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. fabbricati merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

c) Aliquota 0,33 per cento

1. per le unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, considerando direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata ;
2. per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
3. per l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, escluso dall'applicazione dell'IMU in quanto riconosciuto abitazione principale ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 e dell'art 2 comma 5 del D.L. 102/2013;
4. per le pertinenze delle unità immobiliari di cui ai punti 1, 2, e 3, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011;

3.3) di approvare per l'anno 2014, per le sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale di cui al precedente punto 3.2), lettera c), nonché per le relative pertinenze, la seguente detrazione, modulata sulla base della rendita catastale dell'abitazione principale:

Scaglioni (rendita abitazione principale)	Importo detrazione in Euro
Rendita inferiore o uguale a 500 euro	150
Rendita maggiore di 500 euro e inferiore o uguale a 750 euro	110
Rendita maggiore di 750 euro e inferiore o uguale a 1000 euro	90
Rendita maggiore di 1000 euro e inferiore o uguale a 1250 euro	50
Rendita maggiore di 1250 euro	0

Ai fini della spettanza della detrazione deve essere considerata solo la rendita catastale dell'abitazione principale, con esclusione della rendita delle pertinenze.

La detrazione come sopra definita deve essere applicata al tributo complessivamente dovuto, comprensivo anche della quota relativa alle pertinenze.

La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3.4) Di dare atto che le aliquote TASI sono stabilite in conformità con i servizi indivisibili erogati dal Comune alla propria comunità, qui a seguire individuati con i relativi costi di cui al Bilancio di Previsione 2014, ammontanti complessivamente a 14.736.646,50 euro, a parziale copertura dei quali è finalizzato il gettito TASI:

Servizi	Costo complessivo
Pubblica sicurezza e vigilanza locale	Euro 4.280.992,00
Illuminazione pubblica euro	Euro 2.300.500,00
Anagrafe	Euro 1.060.910,00
Manutenzione del verde	Euro 2.026.150,00
Manutenzione stradale	Euro 1.416.075,00
Trasporto pubblico	Euro 3.652.019,50

4) di dare atto che il pagamento dell'IMU e della TASI deve essere effettuato dai contribuenti secondo le modalità indicate nel comma 688 dell'articolo 1 della Legge n.147/2014;

- 5) di dare atto che per la presente deliberazione comunale concernente l'imposta unica comunale (IUC) contenente la determinazione regolamentare delle aliquote, detrazioni e dei termini di applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014 verranno effettuati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione secondo le modalità e i termini previsti dalla legge.

Dopodiché a seguito di separata e successiva votazione che ha dato i seguenti esiti:

Presenti 30 Votanti 30 Favorevoli 30 Contrari 0 Astenuti 0 Non partecipano 1
(Favorevoli: Sindaco Federici Massimo; Armani Marcello, Carro Paolo, Cattani Tiziana, Conti Enrico, Cremolini Laura, Delfino Marcello, Erba Luca, Falugiani Dino, Ferraioli Maurizio, Liguori Luca, Marsella Jonathan, Montefiori Iacopo, Raffaelli Marco, Venturini Riccardo – Partito Democratico; Corsini Stefano, Scardigli Pier Gino – Il mio cuore è Spezia noi con Federici; Manfredini Paolo, Masia Roberto Luciano – SEL/PSI Sinistra Unita per il Socialismo Europeo; Sommovigo Pier Luigi – Gruppo Misto; Frijia Maria Grazia, Galli Sauro, Manucci Sauro – Forza Italia; De Luca Luigi – Nuovo CentroDestra; Bertagna Christian, Colombini Carlo, Iannello Erica, Mirinda Ivan – Movimento 5 Stelle Beppe Grillo.it; Guerri Giulio – Per la nostra città con Giulio Guerri; Bucchioni Edmondo – Federazione della Sinistra Rifondazione Comunisti Italiani Socialismo 2000 Lavoro Solidarietà;)
(Non partecipano: Di Vizia Gian Carlo – Gruppo Misto;)



Dipartimenti 1 – Programmazione economico-finanziaria
U.O. SERVIZI FINANZIARI

PROPOSTA DI DELIBERA N. 13 DEL 07.05.2014

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni IMU e TASI anno 2014

Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000.

IL DIRETTORE I DIPARTIMENTO
Dott. Pier Luigi Fusoni

Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e dell'art 54 del vigente Regolamento di Contabilità.

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
Dott.ssa Barbara Rodighiero

Il Presidente
Paolo Manfredini

Il Segretario Generale
Angelo Petrucciani

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo on -line del Comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL. (Decreto legislativo 18.8.2000 n. 267) dal 16.05.2014

La Spezia, li 15.05.2014

Il Segretario Generale
Angelo Petrucciani

IMMEDIATAMENTE E ESEGUIBILE

SERVIZI FINANZIARI

13 / 13

Il presente atto deliberativo é composto di n. 15 facciate
Il Funzionario della Segreteria Generale
(Roberta Bini)